



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 37/22 DEL 21.7.2015

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna – Sentenza TAR Sardegna n. 909 del 2.7.2015.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta che il TAR Sardegna con la sentenza n. 909 del 2.7.2015 ha annullato il decreto del Presidente della Regione n. 26 del 20.3.2015 con il quale sono state assegnate al dott. Antonio Casula le funzioni di direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore evidenzia, d'intesa con il Presidente e con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, l'urgenza di procedere alla nuova nomina del direttore generale dell'Ente, per garantire la piena funzionalità dell'Ente medesimo, in particolare durante il periodo estivo. Esso svolge, infatti, tra i propri compiti istituzionali e secondo le previsioni del Piano Regionale Antincendio, un ruolo fondamentale nelle campagne antincendio con l'apporto di propri mezzi e di proprio personale.

Per quanto concerne le modalità di nomina, il giudice amministrativo con la sopra citata sentenza ha statuito che "la proposta di nomina del direttore generale, assunta dal Commissario Straordinario con deliberazione del 9 febbraio 2015, n. 19, [...] paralizza il potere presidenziale di nomina di cui all'art. 28 [della l.r. 31/98], imponendo l'avvio del procedimento ordinario di nomina con previa deliberazione della Giunta regionale, delineato dall'art. 33" della medesima legge regionale.

Pertanto, l'Assessore informa la Giunta che il Commissario Straordinario con la "Proposta di nomina del direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna" n. 19 del 9.2.2015, preso atto dei criteri di valutazione predefiniti nell'avviso pubblico approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 2014 [capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l'interno e l'esterno del sistema organizzativo regionale, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di complessità (ovvero articolazione in ulteriori strutture dirigenziali) e affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione generale dell'Ente Foreste; competenze tecnico professionali e scientifico-culturali collegate all'incarico da conferire, valutate in base ai compiti affidati al Direttore



generale come sopra precisati; risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative, come documentati per i dirigenti della pubblica amministrazione in base ai processi di valutazione annuale e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in base a similari procedure di valutazione previste dallo stato giuridico, ovvero dai contratti collettivi o dagli atti di organizzazione aziendale], e visto l'elenco dei candidati idonei formulato con verbale n. 2 del 5.2.2015 dalla Commissione esaminatrice all'uopo nominata, ha valutato le capacità e le competenze dei candidati idonei ed ha ritenuto, in particolare, "che il Dott. Antonio Casula possieda in misura ottimale le capacità e competenze per la nomina a Direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, come desumibile dal curriculum professionale presentato".

L'Assessore evidenzia che il soggetto proposto dal Commissario dell'Ente Foreste con la suddetta deliberazione commissariale n. 19 del 9.2.2015 – il dott. Antonio Casula – è il medesimo nominato dal Presidente con il decreto annullato dal TAR Sardegna. Ciò posto, al fine di procedere alla nomina del direttore generale in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Sardegna, occorre concludere il procedimento ordinario di nomina di cui all'art. 33 della L.R. n. 31/1998, avviato dal Commissario Straordinario dell'Ente Foreste con deliberazione n. 8 del 17.11.2014.

L'Assessore, d'intesa con il Presidente, ritiene tuttavia che sia necessario impugnare la citata sentenza breve del TAR Sardegna nella parte in cui parrebbe affermare il principio secondo cui l'attivazione anche tardiva del potere ordinario di nomina dei dirigenti regionali "paralizzerebbe" il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Regione dall'art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998. Si ritiene, infatti, che tale affermazione si ponga in contrasto con la lettera del medesimo comma 7. Inoltre, stante la stringatezza propria di una sentenza breve, quale è quella in argomento, l'applicazione del principio ivi affermato porrebbe comunque difficoltà applicative, non essendo stata definita l'interrelazione dell'esercizio del potere ordinario con quello sostitutivo presidenziale, né e in quale fase e in quale misura l'esercizio dell'uno pregiudichi l'altro.

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con il Presidente

DELIBERA

- di nominare il dott. Antonio Casula, dirigente dell'Ente Foreste della Sardegna, Direttore generale del medesimo Ente in condivisione della proposta di nomina formulata dal Commissario Straordinario dell'Ente Foreste della Sardegna con deliberazione commissariale n. 19 del 9.2.2015;
- di stabilire che il suddetto incarico, avrà una durata non superiore a un anno, ai sensi dell'art.



28, comma 3-bis, della L.R. n. 31/1998, in considerazione della fase transitoria che caratterizza l'Ente Foreste della Sardegna, retto da una gestione commissariale e interessato da un processo organico di riordino e di riorganizzazione tuttora in corso;

- di dare mandato alla Direzione generale dell'Area legale di predisporre l'atto di impugnazione della sentenza breve del TAR Sardegna n. 909 del 2.7.2015 al fine di far accertare il principio secondo cui il potere sostitutivo presidenziale di nomina dei dirigenti regionali di cui all'art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998 non viene paralizzato dall'esercizio tardivo del potere ordinario di nomina previsto dalla medesima L.R. n. 31/1998;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), di predisporre una circolare interpretativa dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998, nelle more degli esiti dell'impugnazione della sentenza TAR Sardegna n. 909 del 2.7.2015, che definisca l'ambito applicativo del già citato potere sostitutivo di nomina dei dirigenti regionali attribuito al Presidente della Regione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru